

cui io ho fatto cenno in via di esemplificazione, si trovino in generale in evidenti condizioni di inferiorità di fronte a un modesto capo divisione, che ha delle attribuzioni assai limitate.

D'altra parte, per difendersi contro il pericolo che questi funzionari possano valersi dell'ufficio che esercitano per prepararsi un collegio elettorale, vi sono anche, mi pare, un emendamento dell'onorevole Salvemini e un altro dell'onorevole Mazzolani, i quali stabiliscono che questi funzionari non possano essere eleggibili se non decorso uno certo periodo dalla data in cui di fatto cesseranno di esercitare le loro funzioni d'impiegati.

Se noi vogliamo ammettere i pubblici funzionari alla Camera, dobbiamo fare una perfetta equiparazione fra le diverse categorie, senza creare da una parte una classe di privilegiati e dall'altra una classe di reietti.

Pertanto o noi modifichiamo la legge elettorale in vigore, estendendo l'incompatibilità a tutti i funzionari senza alcuna eccezione, o se vogliamo ammettere il principio della eleggibilità e della compatibilità, dobbiamo applicarlo senza antipatiche restrizioni, eliminando del tutto i funzionari eleggibili e non compatibili, perchè altrimenti si darebbe luogo a una sperequazione stridentissima, ad una ingiustizia evidente.

Tanto più che, ripeto, le ragioni che militano per rendere eleggibili e compatibili i funzionari di cui all'articolo 91 e seguenti della vigente legge elettorale politica, a maggior ragione si possono invocare anche a favore dei funzionari di cui all'emendamento che ho avuto l'onore di proporre e svolgere e per i quali nel disegno di legge in parola si vuole mantenere la ineleggibilità e la incompatibilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Questa volta non ho atteso l'invito del collega Turati (*Si ride*) perchè la proposta dell'onorevole Lissia a mio modo di vedere rende impossibile la disciplina dei Ministeri. Un ministro, che abbia deputati i suoi direttori generali, i suoi ispettori generali, non è possibile che conservi la sua autorità, nè è possibile che il deputato conservi la sua indipendenza in queste condizioni. Aggiungo che quando si tratta di ispettori generali la loro funzione è

di andare in giro tutte le volte che il ministro li manda per compiere una missione. Ora è ammissibile che il deputato possa essere mandato a passeggio per l'Italia quando fa comodo al ministro? Quindi non posso consentire assolutamente a questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

LISSIA. Li ritiro augurandomi, però, che venga presto provveduto alla modifica della legge elettorale politica, estendendo le incompatibilità anche ai consiglieri di Stato delle sezioni consultive, a tutti gli ufficiali superiori del Regio esercito e della Regia marina ed ai magistrati, perchè la ragione delle disposizione restrittiva è uguale per tutte queste categorie di funzionari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. I funzionari dei quali la legge ammette la ineleggibilità e la incompatibilità sono tutti funzionari che hanno delle garanzie d'indipendenza. Anche gli ufficiali superiori hanno la legge sullo stato degli ufficiali che garantisce la loro posizione. Invece il direttore generale e l'ispettore generale sono a disposizione pura e semplice del ministro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Ciappi, firmato anche dagli onorevoli Brezzi, Philipson, Gioia, Congiu, Caporali Marino, Baglioni Silvestro, Baratta, Cocuzza.

« Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il comma f) dell'articolo 91 suddetto è modificato come segue:

f) Dei membri di Consigli superiori dell'Amministrazione dello Stato istituiti per legge.

« La incompatibilità dei direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato cessa quando la loro funzione sia per legge necessariamente congiunta a quella di membro di uno dei Consigli suddetti ».

Ha facoltà di svolgerlo l'onorevole Brezzi.

BREZZI. Il progetto di legge in esame ha voluto giustamente concedere una condizione di favore agli alti funzionari contemplati nell'articolo 91 della legge elettorale politica, ma per altro fatta una eccezione per quelli appartenenti alla categoria indicate dalla lettera F. Ritengo